



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

# PRGC

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

## VARIANTE STRUTTURALE N.2

AI SENSI ART. 17 4° COMMA L.R. 56/77 E S.M.I.



PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE

### DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

**ASPETTI URBANISTICI:**

ARCH. ENRICO BONIFETTO – VIA BRUGNONE 12 – 10126 TORINO

**ASPETTI IDROGEOLOGICI:**

DOTT. GEOLOGO GIUSEPPE GENOVESE - VIA CAMOGLI 10 – 10134 - TORINO

**ASPETTI AMBIENTALI:**

DOTT. AGRONOMO RENATA CURTI STUDIO TEKNE – VIA BEAULARD N. 22,- 10139 TORINO

GIUGNO 2016

1. PREMESSA.....	3
1.1 ASPETTI PROCEDURALI.....	3
1.2 FINALITA' DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2.1 NORMATIVA EUROPEA.....	3
2.2 NORMATIVA NAZIONALE .....	4
3. INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E VINCOLISTICO .....	7
3.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA .....	7
3.1 .1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE .....	7
3.1.2 PIANO PAESISTICO REGIONALE.....	10
3.1.4 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE .....	13
3.2 VINCOLI.....	15
4. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO OGGETTO DI INTERVENTO PIANO VIGENTE E DEL PROGETTO DI VARIANTE .....	15
5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DI INTERVENTO ....	21
6. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITA' .....	26
7. POTENZIALI EFFETTI ATTESI E CRITERI DI ASSOGGETTABILITA' .....	27
CARATTERISTICHE DEL PIANO.....	28
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE .....	29
7. CONCLUSIONI.....	29

## 1. PREMESSA

### 1.1 Aspetti procedurali

Il presente documento costituisce il Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Strutturale n.2 ai sensi art. 17 4° comma L.R. 56/77 e s.m.i. relativo all'area individuata come RN2 nel PRGC vigente sita nel Comune di Buttigliera Alta.

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 12 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

A livello regionale si fa riferimento alla L.R. 3/2013 ed alla L.R. 17/2013 di modifica della L.R. 56/77 che ha introdotto nuove specificazioni in merito alla VAS, la **variante strutturale è da sottoporsi alla verifica di assoggettabilità alla VAS** ai sensi del comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77.

*8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione..*

Inoltre, l'Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 ha sostituito ed integrato l'Allegato II alla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 definendo gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità alla VAS" è fornire elementi a supporto del processo decisionale finalizzato alla necessità di assoggettare il piano (o programma) a VAS. Il documento di Screening si pone dunque l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste dalla variante con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento e quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi, tenendo conto dei criteri dell'Allegato II della Direttiva CE/42/2001 di cui all'articolo 3 paragrafo 5, ripresi anche nell'Allegato 1 del D.Lgs. 4/2008.

### 1.2 Finalità' della Variante Semplificata

Obiettivo della Variante strutturale n. 2 è la densificazione dell'area, aumentando l'indice territoriale da 0,70 a 1,40 mc./mq., e di conseguenza portando la sua capacità insediativa teorica da 251 a 467 abitanti. Tale variazione è ritenuta necessaria dall'Amministrazione Comunale al fine di aumentare l'appetibilità di mercato della tipologia costruttiva attualmente consentita nel PEC insistente sull'area di intervento.

## 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### 2.1 NORMATIVA EUROPEA

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"

#### Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

*2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:*

*a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.*

*3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

*4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

*5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*

*6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: "Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi").*

## **2.2 NORMATIVA NAZIONALE**

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

*Articolo 6 (Oggetto della disciplina) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4*

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

[...]

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. Da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

## 2.2 NORMATIVA REGIONALE

Con l'entrata in vigore della **L.R. 3/2013** e della L.R. 17/2013 sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all'assoggettabilità alle procedure di VAS; in particolare, in merito alle varianti strutturali si riporta l'art. 17 comma 4 e comma 8

4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 **"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), la Regione Piemonte ha rivisto e sostituito** i contenuti dell'Allegato II alla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931 e dei Comunicati dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia: *"Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1"*, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008, *Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato*", e ha fornito gli indirizzi e criteri per lo svolgimento del processo di VAS degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto al medesimo articolo 3 bis, comma 8 della l.r. 56/1977 e specificare le disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione delle varianti, come previsto all'art. 16 bis, comma 7 e all'art. 17, comma 11 oppure, per l'approvazione degli strumenti esecutivi, come previsto all'art. 40, comma 8 della medesima l.r. 56/1977, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 - *Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS*,.

### 3 INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E VINCOLISTICO


#### 3.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

##### 3.1.1 Piano Territoriale Regionale

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo Piano sostituisce il PTR approvato nel 1997.

Il Comune di Buttigliera Alta, in cui è situato l'intervento in progetto, ricade all'interno dell'Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) 9, che fa capo a Torino.


A sua volta l'AIT 9 viene diviso in diversi sub-ambiti e Buttigliera Alta si colloca nel 9.4 insieme ai comuni di Bruino, Buttigliera Alta, Piossasco, Reano, Rosta, Sangano, Villarbasse.



L'AIT è costituito per metà della sua estensione da territori di pianura e per la restante parte da territori collinari e montani che si sviluppano verso la Val di Susa.




In base alla Tavola a “Strategia 1 Sostenibilità territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio” (stralcio a seguire) il territorio di Buttigliera Alta rientra tutto in ambito di collina.





In base alla Tavola b “Strategia 2 Sostenibilità ambientale, efficienza energetica” (stralcio a seguire) a livello di area vasta nella parte sud del territorio comunale sono evidenziate un’area di continuità naturale e zone tampone nella parte; nel territorio oggetto di intervento la connessione ecologica della Dora.



La tavola “c Strategia 3 Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica” non viene evidenziato nulla per il territorio in oggetto.

Nell’ambito della Strategia 4 (Tav. d) “ricerca, innovazione e transizione produttiva” e della strategia 5 “non viene evidenziato nulla per il territorio in oggetto.

### **Compatibilità**

In relazione alla **compatibilità con gli artt. 24-26 e 31** delle Norme Tecniche di Attuazione si fanno le seguenti considerazioni.

- *Art. 24. Le aree agricole e Art. 26. Territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura* l’area oggetto di variante non è classificata come agricola bensì come “Residenziale di nuovo impianto RN”
- *Art. 31. Contenimento del consumo di suolo*: essendo ad uso residenziale con un PEC approvato la variazione proposta non si configura come comportante un consumo di suolo.

Quindi la variante risulta essere compatibile stante la non applicabilità degli artt. Citati.

#### **3.1.2 Piano Paesistico Regionale**

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 ha adottato il nuovo PPR; tale deliberazione è pubblicata, ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R. n. 20 del 21 maggio 2015.

L’area di intervento ricade nell’ambito n° “37 – Anfiteatro morenico aviglianese”, di cui si riporta uno stralcio:

*L’ambito è una fascia trasversale di raccordo tra la piana dell’area metropolitana torinese (ambito 36) e le valli alpine tra l’imbocco della Val di Susa (ambito 38), costituito dal versante sinistro orografico tra Caselette e Rubiana, dal fondovalle della Dora Riparia all’altezza di Avigliana e Ferriera e dalla zona morenica dei laghi di Avigliana comprendente Rosta e Buttigliera Alta.*

*Lo sbocco verso la pianura torinese della valle della Dora Riparia è marcato da conformazioni moreniche, particolarmente rilevanti e leggibili sulla sponda destra del fiume, storicamente interessate da un rapporto complesso tra aree di strada, insediamenti e regime fluviale.*

*I due poli su cui si struttura il sistema insediativo sono Avigliana e Rivoli – ambito 36 -, posti ai due estremi dell’arco morenico meridionale, entrambi storicamente connotati come centri gravitanti sul fascio di strada, ma dotati di una propria autonoma conformazione urbana accentrata e di capacità polarizzante sul territorio circostante. Avigliana è la testata del sistema stradale valsusino, testa di ponte della presenza sabauda subalpina, poi centro di mercato e di attività metallurgica e proto-industriale.*

*Tra Avigliana e Rivoli si dispiega un fascio di strade storiche, con andamenti mutevoli nelle diverse fasi di utilizzo: prevale un itinerario di fondovalle, ma discosto dall’area direttamente esondabile, segnato dalla presenza religiosa della precettoria antoniana di Sant’Antonio di Ranverso; il tracciato ottocentesco dell’attuale SS25 passa a lato del nucleo, modificandone la percezione e il significato.*

*Anche la sponda sinistra della Dora è interessata da fasci viari e da fenomeni insediativi storicizzati, a partire dalla strada romana delle Gallie, che aveva il proprio posto di confine presso l’attuale Drubiaglio, comune di Avigliana, ma in sinistra Dora. L’itinerario consolidato tra età antica e medioevale passa da Collegno, Pianezza, Avigliana e Caselette, superando poi la conca di Almese ai piedi dei versanti per arrivare alla stretta dell’attuale Villar Dora.*

*Oltre ai fasci stradali con direzione transalpina, si segnalano anche itinerari trasversali pedemontani: il colle del Lys (m 1311) consentiva infatti di mettere in relazione le valli di Lanzo, area mineraria con i distretti metallurgici di Avigliana e di Giaveno – ambito 42 -, proseguendo per il Pinerolese; da Caselette, la strada pedemontana metteva in comunicazione il delta valsusino con Baratonio e Lanzo; mentre da Rivoli un sistema stradale, attraverso la piana irrigua di Grugliasco, conduceva al ponte di Moncalieri verso gli itinerari commerciali astigiani.*


*La collina morenica presenta copertura boschiva, storicamente oggetto di valorizzazione economica ma di più modesta estensione; erano vasti gli alteni e i coltivi, ora risorsa importante per l’area metropolitana torinese; nelle parti pianeggianti prevalgono seminativi secondo una struttura rurale a cascine, con modalità insediative analoghe a quelle della pianura torinese*

*Il territorio di Buttigliera Alta comprende una parte collinare rientrante nei rilevati collinari dell'anfiteatro morenico e una parte di pianura che si estende fino alla Dora. L'area oggetto di intervento ricade in questo secondo ambito.*

Buttigliera Alta si sviluppa lungo l'asse verso la valle di Susa che presenta i seguenti elementi di attenzione:

- urbanizzazione lineare e dispersioni insediative verso le direttrici viarie con cancellazione di identità dei nuclei storici e delle tracce materiali di territorio storico nonché consumo di suolo agricolo;
- fascia fluviale della Dora

Con riferimento alla Tav. 2.4 *Beni paesaggistici* – stralcio che segue – il PPR evidenzia nell'area vasta il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/04 (lett. c) art. 142 D.lgs 42/04), fascia del Fiume Dora Riparia, e il vincolo derivante dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze (D.M. 01/08/1985).




Stralcio tav. 2.4 "Beni paesaggistici"



L'area in oggetto, con riferimento alla Tav. 4.10 *Componenti paesaggistiche* – stralci che seguono – si evidenzia per l'area di intervento:

Per ciò che attiene alle componenti naturalistico-ambientali evidenzia "l'area fluviale allargata; per ciò che riguarda le componenti storico-culturale evidenzia la rete viaria di età moderna e contemporanea , aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico; per le componenti percettivo-identitarie per l'area non è segnalato nulla.

Per ciò che attiene alle componenti morfologiche-insediative "insediamenti specialistici organizzati" art 37.



La Tav. 5 "*Rete di connessione paesaggistica*"- stralcio che segue – tracce di greenways regionali, di rete sentieristica, e di beni afferenti al Sistema dei sacri monti e santuari". Nessuno di questi ricade direttamente nelle aree di intervento anche se non vi sono interferenze.



Stralcio tav. 5 "Rete di connessione paesaggistica"

La compatibilità con il PPR risulta rispettata.

### 3.1.4 Piano Territoriale Provinciale

Con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, la Regione Piemonte ha approvato la Variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTC2.

Il PTC2 individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovracomunale (AAS) che costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche definite dal PTC2 a scala sovracomunale (cfr. 1.1.1, TAV- 2.1, art. 9 delle NdA).

Gli AAS sono le sedi di confronto ed approfondimento di "area vasta" utili per:


- Condividere e sviluppare politiche di potenziamento delle distribuzioni policentrica e reticolare;
- Superare i limiti di separatezza delle politiche urbanistiche locali;
- Ricercare la coerenza reciproca delle diverse pianificazioni locali

Buttiglieria Alta ricade nell'Ambito n°4 Amt Ovest.

Il comune di Buttigliera Alta è classificato come centro storico di categoria 4 (tipo D), cioè di interesse provinciale: *"I centri di tipo D sono parte integrante del tessuto storico-insediativo della Regione; il PTR ne demanda l'individuazione ai soggetti della pianificazione subregionale, cui viene attribuita la relativa tutela e gestione."*

*Il PTC2 riconferma gli 86 centri di tipo D individuati dal PTC1 considerando: i centri storici fulcro di interscambio, punti nodali dei percorsi turistici delle zone montane, che si propongono come riferimenti di aree di notevole ampiezza e articolazione; i centri del turismo verde delle valli interne, i centri del turismo bianco, i centri interessati da percorsi turistico-culturali, i centri inseriti nelle aree storico-culturali."*





..... Limite dell'area periurbana torinese (Art. 34 NdA)

#### Aree protette (Core Areas - Artt. 35-36 NdA)

	Nazionali/Regionali Istituite
	Provinciali Istituite
	Proposte provinciali di ampliamento e/o nuova istituzione
	Proposta di riduzione del Parco Tre Denti e Freidour

#### Siti Rete "Natura 2000" (Core Areas - Artt. 35-36 NdA)

	SIC - ZPS
	SIR - SIP

#### Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (Corridors - Artt. 35-47 NdA)

	Fasce perifluviali*
	Corridoi di connessione ecologica**

#### Programma piste ciclabili 2009 (Art. 42 NdA)

	Dorsali provinciali esistenti
	Dorsali provinciali in progetto
	Ipotesi di percorso ciclabile lungo il canale Cavour

#### Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale (Buffer zones - Artt. 35-36 NdA)

	Aree a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del dlgs.42/2004 e smi e del PTC1
	Proposte
	Tangenziale verde sud
	Ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese
	Tenimenti Mauriziano

Aree boscate \*\*\* (Artt. 26-35 NdA)

Aree verdi urbane (Art. 34 NdA)

Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso dei suoli \*\*\*\* (Art. 27 NdA)

\* Fasce di esondazione A e B da PAI e Programma di ricerca della Provincia di Torino

\*\* Fascia di esondazione C da PAI, Programma di ricerca e altri studi di approfondimento provinciali

\*\*\* Fonte IPLA (PTF)

\*\*\*\* Fonte IPLA - anno 2010 - scala 1:250.000

### Stralcio Tav. 3.1 "Sistema del verde e delle aree libere"

L'area oggetto di intervento risulta essere al limite dell'area di pregio proposta dalla Provincia di Torino APProv012p in quanto questa riprende ed integra i confini dei Galassini della zona intermorenica Aviglianese e della Collina di Rivoli.



<b>APProv012p</b>	<b>Denominazione:</b>	<b><i>integrazione galassini Collina di Rivoli e Zona intermorenica aviglianese</i></b>
	<b>Destinazione e gestione attuali:</b>	
	<b>Descrizione o Ragione della tutela:</b>	l'area va ad integrare, riprendendo le indicazioni contenute nel progetto <i>Corona Verde</i> , i perimetri dei due "galassini" <i>Collina di Rivoli</i> e <i>Zona intermorenica aviglianese</i> consentendo così di costituire e/o migliorare la connessione ecologica tra i corridoi fluviali della Dora Riparia e del Sangone oltre che con i parchi dei Laghi di Avigliana e del Sistema delle fasce fluviali del Po.
	<b>Comuni interessati:</b>	S. Ambrogio, Villardora, Avigliana,
		Buttiglieria Alta, Reano, Trana, Sangano, Villarbasse, Rivoli, Rosta, Alpignano, Caselette, Rivalta
	<b>Superficie:</b>	4000 ha

Tali aree sono normate all'art. 35 delle NdA:

*"c) nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34."*

### 3.2 VINCOLI

L'area interessata dalla variante non ricade in territorio tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, nella fattispecie di cui all'art. 136 in quanto rientrante tra i cosiddetti "Galassini" (1D.M 01.08.1985). In particolare si tratta dell'area tutelata della "Zona intermorenica aviglianese"; non ricade neppure all'interno della fascia dei 150 della Dora (comma 1 lett.c)).

Il territorio ove insistono le opere da realizzarsi non ricade in area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ex RD 3267/1923 e L.R. 8 Agosto 1989 n° 45.

Il territorio non ricade in area protetta né esistono SIC o SIR nell'area di intervento o nelle immediate vicinanze, tali da poter essere interessati dalle opere in progetto.

## 4 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO OGGETTO DI INTERVENTO PIANO VIGENTE E DEL PROGETTO DI VARIANTE

### 4.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO DELL'AREA

Il territorio comunale di Buttiglieria Alta, situato in Provincia di Torino, si estende allo sbocco in pianura della Val di Susa, nel settore compreso tra le cerchie moreniche dell'Anfiteatro Morenico di

Rivoli-Avigliana situate in destra idrografica della Dora Riparia e il fondovalle alluvionale del corso d'acqua stesso.

L'alveo della Dora Riparia rappresenta il limite settentrionale del territorio in oggetto, e risulta orientato est-ovest con direzione di deflusso verso oriente; presenta un andamento unicursale prevalentemente sinuoso, solo a brevi tratti meandriforme.

Il territorio in esame presenta vaste aree di versante drenate da un sistema di raccolta delle acque complesso e confluyente in un imbuto situato in corrispondenza della stazione ferroviaria di Rosta.

Il settore ricade sulla Sezione 155100 della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di formazioni sedimentarie riconducibili a depositi di età interamente quaternaria, mascherati da una continua copertura erbacea o più limitatamente arborea, che raggiungono spessori considerevoli, in particolare in corrispondenza dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli.

Nel settore di interesse sono riconoscibili tre principali tipologie di copertura quaternaria:


- depositi di origine alluvionale, fluviale o torrentizia, di età olocenica o attuale;
- depositi fluvioglaciali, di età più antica (Riss e Wurm), e con orizzonti superficiali più o meno intensamente alterati e pedogenizzati;
- depositi di origine glaciale, sotto forma di cordoni morenici o di altri sedimenti di origine glaciale o periglaciale, più o meno rielaborati in fasi successive;

Questa distinzione, indicativa peraltro delle differenti caratteristiche litotecniche e geomeccaniche dei terreni, rispecchia la particolare storia geomorfologica evolutiva dell'areale in oggetto, condizionata in modo determinante dalla presenza dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana e dalle sue modificazioni morfologiche avvenute nel corso delle ere geologiche passate.

La peculiarità delle modalità di sedimentazione nel settore di interesse risulta infatti essere stata generata da un importante evento geologico venutosi a creare in età pleistocenica, consistito nella messa in posto, in più fasi successive secondo cicli di espansione e relativo ritiro, di potenti coltri di depositi glaciali da parte del ghiacciaio della Val di Susa.

In seguito l'azione erosiva del corso d'acqua principale ha provocato la reincisione ed il terrazzamento dei depositi precedentemente formati, con deposizione di sedimenti alluvionali di età olocenica.

Le morfologie riconducibili agli originari cordoni morenici (o a quanto è rimasto delle originarie forme) dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana sono facilmente osservabili in corrispondenza del settore centrale e meridionale dei territori comunali, a costituire rilievi collinari a conformazione talora semicircolare. All'interno di questi cordoni sono altresì riconoscibili depressioni di varia forma ed orientazione che rappresentano l'areale di affioramento di depositi di origine fluvio-glaciale o fluviale di età più recente, disposti in accordo con l'andamento semicircolare dei cordoni, depositatisi verosimilmente per opera di antichi scaricatori glaciali o in epoche più recenti da parte di deflussi di bassa energia della rete idrografica minore.



*Stralcio da Google su Buttigliera Alta con vista da valle verso monte*

## 4.2 IL PRGC VIGENTE

Il Comune di Buttigliera Alta è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con **D.G.R. n. 17-12543 del 24.05.2004** pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 3.06.2004.

Successivamente sono state apportate delle Varianti al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17 L.U.R., assunte con le seguenti Deliberazioni:

- Progetto definitivo di Variante Strutturale adottato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 03.04.2007 e successiva approvazione con D.G.R. n. 18-8580 del 14.04.2008;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 1 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 21.06.2005;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 2 approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 26.06.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 3 approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 26.06.2007;
- Modifica al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettera A) della L.R. 56/1977 con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27.09.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 4 approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 15.07.2010.




- Progetto definitivo di Variante ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. 56/1977 approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.07.2011.
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 5 approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2013.
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 6 approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 09.10.2013.
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 7 approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 2.4.2014.
- Variante 2 art. 16 bis approvata con Deliberazione di C.C. n. 44 del 30.11.2015.
- Variante semplificata art. 17 bis per sistemazione impluvio via Monte Cuneo approvata con Deliberazione di C.C. n.17 del 27/04/2016.
- Variante semplificata art. 17 bis per sistemazione scaricatori di piena in frazione Cornaglio approvata con Deliberazione di C.C. n.18 del 27/04/2016.

Inoltre:

- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 21.07.2005;
- Regolamento Acustico approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 21.07.2005.

#### Classificazione del territorio oggetto di intervento

Dal punto di vista degli azzonamenti l'area oggetto della variante strutturale n. 2 ricade interamente in territorio classificato all' interno dell' ambito **RN2 Residenziale di nuovo impianto RN.**



normate dell' Art. 31 delle NdA.

### **articolo 31 - Aree di nuovo impianto (RN)**

*Nelle aree di nuovo impianto l'utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G.C. e da Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica o privata.*

*Fino all'entrata in vigore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, non sono ammesse nuove costruzioni né manufatti la cui esecuzione possa comportare maggiori oneri di trasformazione o di nuovo impianto e sugli eventuali edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.*

*La delimitazione delle aree soggette a Strumenti Urbanistici Esecutivi è stabilita unicamente dal P.R.G.C.*

*Le previsioni di dettaglio operate dal P.R.G.C. in merito alla localizzazione e forma delle aree per l'accessibilità interna, veicolare e pedonale, per l'arredo urbano e per le aree da dismettere al Comune destinate a servizi pubblici secondari ed indotti può subire variazioni in sede di Strumenti Urbanistici Esecutivi che propongano soluzioni organiche alternative, in coerenza con l'impianto urbanistico complessivo e con le scelte della Amministrazione Comunale.*

*Sulle aree residenziali di nuovo impianto RN è prevista la dismissione obbligatoria di aree a servizi pubblici in misura minima di 25 mq/abitante fatte salve possibili diverse prescrizioni riportate nelle tabelle di area. Tali dismissioni potranno essere monetizzate, previo concordamento con l'Amministrazione Comunale, quando previsto dalle tabelle di area che stabiliscono anche la percentuale massima del valore dell'area da dismettere che può essere monetizzata.*

*Le caratteristiche tipologiche e quantitative degli interventi ammessi sono fissate nelle tabelle allegate.*


*In caso di interventi edilizi in aree con piano di campagna in pendenza, qualora il rapporto percentuale tra la differenza di quota tra i punti di spiccatto più alto e più basso del fabbricato, e la larghezza del fabbricato misurata tra gli stessi punti, sia superiore al 8 % , deve essere prevista una tavola di sistemazione del suolo che preveda il posizionamento del primo piano del pavimento abitabile ad una quota di m 0.30 superiore al punto più alto del piano di campagna sul perimetro del singolo fabbricato; in tal caso il parametro edilizio relativo alla altezza (H) di cui alle "Tabelle di Area" è incrementato del 15%.*

*I dovuti successivi riporti si dovranno, comunque, inserire armonicamente nel progetto che sarà valutato dall'Ufficio Tecnico.*

*Tutte le parti edificate al di sotto del piano così individuato non saranno conteggiate in volumetria e dovranno essere vincolate a locali accessori o pertinenze con atto pubblico, quindi con destinazione che escluda presenza continuativa di persone.*

***Negli interventi di nuova edificazione dovranno essere ricavati idonei spazi all'interno della proprietà privata e all'esterno della recinzione per esporre i cassonetti per la raccolta rifiuti esclusivamente nei giorni di raccolta".***

La Carta di sintesi classifica l'area sotto il profilo della pericolosità idrogeologica in Classe 1.



#### 4.3 LA VARIANTE AL PRGC VIGENTE

Sull'area RN2 insiste un Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa approvato con D.C.C. n. 22 del 21/4/2009, con successiva variante al PEC approvata con D.C.C. n. 54 del 16/4/2013 e stipulato con Convenzione rogito Notaio Chianale del 7/5/2013 rep. 73480 racc. 32470. L'Amministrazione comunale, con la presente Variante strutturale 2, considerato il tessuto edilizio dell'intorno e le sue caratteristiche, ed avendo, con indagini di mercato, verificato che con l'attuale congiuntura economica, le tipologie realizzabili con la volumetria consentita non sono oggi adeguate alla richiesta, per favorire l'attuazione dell'intervento, ritiene possibile permettere la sopraelevazione fino a due piani fuori terra piani dello schema di PEC già approvato, in quanto l'area in oggetto è inserita in un contesto di fabbricati multipiano a 3/5 piani fuori terra con tipologia plurifamiliare. A questo fine l'Amministrazione, intende procedere ad una densificazione dell'area, aumentando l'indice territoriale da 0,70 a 1,40 mc./mq., e di conseguenza portando la sua capacità insediativa teorica da 251 a 467 abitanti, contribuendo al contempo al compattamento dell'edificato presente, senza consumo di suoli liberi per l'insediamento di nuove costruzioni sparse

L'indice territoriale dell'area RN2 viene elevato da 0,70 mc./mq. a 1,40 mc./mq., adeguando la superficie territoriale a quella da PEC approvato (mq. 31.360). Di conseguenza gli abitanti teorici insediabili passano da 244 a (mq.  $31.360 \times 1,4 = 43.904$  mc;  $43.904/90$  IUR) = 488, con un aumento di 244 unità, ed il fabbisogno di aree a servizi passa da 6.488 mq a 12.200 mq, con un aumento di 5.712 mq. Considerando che il PEC attuale approvato prevede una dismissione per standard pari a mq. 6.591, che risulta essere quella massima utile realizzabile, occorre prevedere la monetizzazione della parte rimanente pari a mq. 5.609 (mq.  $12.200 - 6.591$ ). Considerata la zona, la tipologia dell'insediamento e l'incremento di capacità edificatoria, si ritiene opportuno nel caso specifico non applicare la norma prevista al 4° comma dell'art. 8 delle N.d'A. per la realizzazione di locali accessori alla residenza.

Il numero di oiani sul fronte Nord dovrà essere inferiore a 5 per contenere l'impatto paesaggistico.



## 5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DI INTERVENTO

### 5.1 PAESAGGIO E ASPETTI STORICO CULTURALI

A livello di area vasta, in base alla Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali (IPLA – Regione Piemonte, 2005) l'area oggetto di intervento ricade nel sottosistema MI Valle di Susa e Valle d'Aosta, sovraunità MI2:

#### Inquadramento territoriale ed ambientale a livello di Sistema di Paesaggio: M - Fondivalle principali

*Profondi e ampi corridoi naturali anche di origine glaciale, che prolungano addentro ai rilievi morfologie in parte proprie della pianura ed in prevalenza identiche colture. L'insieme ambientale è definito da prati stabili o avvicendati, da campi a seminativo, talora vigneti, nei settori di raccordo con il basso dei versanti (conoidi), in una diffusa frammentazione legata ad una predominante economia agricola di sussistenza. La relativa ricchezza delle produzioni, un tempo alimento agli intensi scambi locali, ha perduto gran parte significato, sopraffatta da forze organizzative proprie della pianura industrializzata specie nelle valli alpine percorse da grandi arterie con accesso ai valichi. Insediamenti generalmente allineati lungo l'asse viario principale, centri di gravitazione degli insediamenti minori (nuclei e dimore sparse). Diffusa presenza di esempi di archeologia industriale. Questa realtà paesaggistica è presente, talora anche con più forti suggestioni, nelle vallate minori dell'arco alpino, benché limiti di scala di questo lavoro, non ne consentano la loro identificazione cartografica.*

#### Sottosistema Valle di Susa e Valle d'Aosta MI

*Fondivalle siti nell'arco alpino occidentale, limitati verso la pianura da più o meno ampi edifici morenici, il cui orientamento determina, specie per la Val di Susa, la contrapposizione di versanti solatii un tempo coltivati, a versanti boscati settentrionali. La superstita, assai frammentata, agricoltura posta sulle piane o sui lievi pendii (conoidi) del fondovalle, ha convertito quasi tutti i seminativi al prato stabile irriguo, ormai dominatore tra superstiti vigneti, posti sui conoidi meglio esposti e riparati dalle correnti fredde dell'alta valle. Le grandi vie di comunicazione, in un processo urbanistico dispersivo, hanno profondamente alterato valori secolari sovrapponendosi e modificando le funzioni dell'antico tessuto urbanistico e viario. Valori nascosti per atmosfere che sembrano ferme nel tempo sono ancor più presenti nelle valli secondarie.*

- *Forme, profili e percorsi: piane lievemente ondulate*
- *Fascia altimetrica: 250-500 m s.l.m.*
- *Dislivelli: fino a 100 metri*
- *Pendenze: 1%-5%*
- *Aspetti climatici particolari: ventosità stagionale*
- *Orientamento colturale agrario: cerealicolo-foragger*
- *Copertura forestale:*
- *Variazioni cromatiche stagionali: poco marcate*
- *Grado di antropizzazione storica: elevato*
- *Grado di antropizzazione in atto: elevato*
- *Periodi di forte antropizzazione: dagli anni cinquanta*
- *Densità insediativa: 150-299*
- *Distribuzione insediativa: centri minori*
- *Dinamica del paesaggio: parziale cambiamento degli ordinamenti colturali*
- *Effetti della dinamica del paesaggio: impoverimento ambientale*

#### Sovraunità: MI 2

*Ambienti agrari. Coltivazioni intensive a mais prevalente, anche a fruttiferi o a prato stabile.*

L'area ricade, inoltre, all'interno dell'ambito 37 del Piano Paesistico Regionale (si rimanda al paragrafo relativo alla pianificazione).

In merito ai Beni urbanistici ed architettonici dalla consultazione della banca dati cartografica emerge che, nell'intorno immediato delle aree ove viene trasferita la cubatura, non sono presenti i elementi di rilievo.

L'area risulta limotrofa alla precettoria di Sant'Antonio di Ranverso.

In dettaglio l'area in oggetto è ubicata all'interno della zona produttiva di Ferriere nella porzione pianeggiante del territorio comunale di Buttigliera in sponda orografica destra del Fiume Dora Riparia.

## **5.2 VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO**

Il territorio oggetto di intervento è caratterizzato da una notevole presenza di superfici urbanizzate e di tipo agricolo, sia intensivo che estensivo. Dal punto di vista vegetazionale il territorio è caratterizzato prevalentemente da prati stabili nella sua parte più di valle, mentre i seminativi occupano l'area intermedia, a monte del primo "terrazzo". Le pendici ed i crinali del versante sono invece occupati da superfici forestali, querco-carpineto nelle porzioni inferiori e castagneto in quelle superiori.

La fascia vegetata lungo la Dora è di estensione variabile ed è composta da vegetazione igrofila.

## **5.3 FAUNA**

La legge regionale n°70 del 1996 ***Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*** all'articolo 1 comma1 recita *"La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale"*. Per questo motivo è necessario adoperare tutte le cautele possibili per evitare danni causati dall'attività antropica, ma anzi cercare di favorire la componente animale nello svolgimento delle funzioni biologiche. Il seguente paragrafo è quindi volto ad approfondirne la conoscenza per minimizzare gli impatti.

La zona interessata dagli interventi attraversa superfici agricole inframmezzate da aree urbanizzate. Le analisi faunistiche sono state condotte sia attraverso sopralluoghi specifici di dettaglio sul sito di intervento, con riguardo a tutto il tracciato della condotta, sia con la consultazione di dati bibliografici.

### **Mammiferi**

#### **Capriolo (*Capreolus capreolus*):**

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità nulla per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo, mentre maggiormente idonee risultano essere le fasce boscate nei territori adiacenti.

#### **Cervo europeo (*Cervus elaphus*)**

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità molto bassa per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo, mentre maggiormente idonee risultano essere le fasce boscate nei territori adiacenti.

### **Cinghiale (*Sus scrofa*)**

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità medio bassa per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo, che consente limitate aree di rifugio e nutrimento. Maggiormente idonee risultano essere le fasce boscate nei territori adiacenti.

### **Lupo (*Canis lupus*):**

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità molto bassa per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo.

A causa dell'intensa antropizzazione e delle pratiche agricole intensive, il territorio oggetto di intervento risulta essere estremamente povero dal punto di vista faunistico in generale.

### **Avifauna**

L'avifauna a livello di area vasta è rappresentata dalle specie riportate nell'Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta (1980-1984; T. Mingozzi, G. Boano e C. Pulcher e collab.). L'ambiente fisico morfologico di riferimento è quello dei rilievi prealpini, mentre quello forestale sono i boschi di latifoglie pure o prevalenti.

Sono presenti 75 specie nidificanti, di cui 47 di nidificazione certa, 11 di nidificazione possibile e 17 probabile. Le specie tutelate sono 17.

La ricchezza avifaunistica che si evince dai dati dell'atlante risulta sovrastimata per le aree oggetto di intervento in quanto prende in considerazione anche ambienti limitrofi in cui la biodiversità risulta decisamente superiore, quali i territori boscati della collina morenica o l'area dei laghi di Avigliana. Infatti, andando ad analizzare gli ambienti di unificazione risulta che le specie che, effettivamente, frequentano i luoghi oggetto di intervento (evidenziate in verde in tabella) sono 25, di cui solo 2, la *cincia bigia* e l'*averla piccola* risultano tutelate

Si riportano inoltre le carte dell'idoneità potenziale del territorio ad ospitare le comunità di rapaci, diurni e notturni, secondo il modello Biomod sviluppato da ARPA Piemonte, in quanto queste specie, poste ai vertici della catena alimentare, costituiscono un buon indicatore di qualità ecologica dell'areale. Come si evince dalle cartografie allegate l'idoneità ambientale per i rapaci risulta essere media, a causa dello sfruttamento agricolo del territorio, della presenza di infrastrutture e dalla mancanza di posatoi e zone di nidificazione adeguata.

## **5.4 ECOSISTEMI**

Dal punto di vista ecosistemico, a livello di area vasta, si possono riconoscere i seguenti elementi:

- Aree urbanizzate e infrastrutture.
- Agroecosistema  
è un ecosistema di origine antropica, che si realizza in seguito all'introduzione dell'attività agricola, sovrapponendosi quindi all'ecosistema originario, conservandone parte delle caratteristiche e delle risorse in esso presenti (profilo del terreno e sua composizione, microclima, etc.). Nell'agroecosistema si possono però identificare alcune fondamentali differenze rispetto ad un sistema naturale, quali la semplificazione della diversità ambientale, finalizzata a favorire e a massimizzare come estensione le colture in grado di fornire reddito, la necessità di apporti di energia e materia dall'esterno, l'asportazione della biomassa prodotta, sottratta quindi al bilancio energetico.

Le diversità strutturali e funzionali dell'agroecosistema rispetto ad un sistema naturale ne determinano la fragilità dell'equilibrio ecologico. A differenza di un ecosistema, in grado di adattarsi a condizioni sfavorevoli e ad oscillazioni delle popolazioni nocive, l'agroecosistema manca della capacità di autoregolazione (nel ciclo degli elementi nutritivi, nella conservazione della fertilità, nella regolazione degli agenti dannosi). In altre parole, si tratta di un sistema instabile, il cui funzionamento dipende dall'intervento antropico.

Nelle aree oggetto di intervento si può distinguere un

- Agroecosistema a maggior grado di artificializzazione: è un ecosistema che necessita di un elevato apporto di energia e materia, vi appartengono i seminativi, i frutteti, i vigneti e le colture orticole; in questo caso è inserito in una matrice urbanizzata.

Dal punto di vista della biodiversità potenziale, e quindi della valenza ecosistemica delle porzioni di territorio oggetto di intervento, si fa inoltre riferimento a quanto realizzato da ARPA Piemonte nell'ambito del progetto BIOMOD e FRAGM.

Come si evince dalle cartografie allegate 'area oggetto di intervento presenta una scarsa biodiversità potenziale ed una connettività ecologica estremamente limitata, ciò a causa dello sfruttamento del territorio per usi produttivi, per la presenza di infrastrutture, aree urbanizzate ed altri elementi di disturbo per la fauna. Le condizioni risultano nettamente migliori soprattutto a monte del concentrico di Buttigliera, in corrispondenza del crinale della collina morenica interamente boscato, seppur soggetto a tagli periodici. Condizioni ugualmente buone si riscontrano nella stretta fascia boscata che separa l'area urbanizzata residenziale dal fondovalle della Val di Susa.

## 5.5 SUOLO

Per l'area oggetto di intervento è disponibile la cartografia pedologica, redatta dal settore suolo dell'IPLA, su incarico della Regione Piemonte, con scala di riferimento 1:250.000.

Per l'area oggetto di intervento è disponibile la cartografia pedologica, redatta dal settore suolo dell'IPLA, su incarico della Regione Piemonte, con scala di riferimento 1:50.000.

I suoli che caratterizzano l'area oggetto di intervento afferiscono all'unità cartografica U, si tratta di Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi, classificabili, secondo la nomenclatura USDA, come Fluventic Hapludoll, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic.

Si riporta uno stralcio della relativa scheda:

Localizzazione geografica dell'Unità

*L'unità U0397 si estende da Avigliana a Torino, in destra e sinistra idrografica della Dora Riparia. Essa è composta da quindici delineazioni di ridotte dimensioni.*

*I suoli S. Antonio di Ranverso, originati da depositi fluviali poligenici, in superfici pianeggianti di terrazzi da medio-recenti a recentissimi rinvennero lungo il corso della Dora Riparia. Sono suoli posti nell'arco alpino occidentale, limitati verso la pianura da più o meno ampi edifici morenici. La superstite, assai frammentata agricoltura delle piane, ha convertito quasi tutti i seminativi al prato stabile irriguo, ormai dominatore del fondovalle.*

*Uso e vegetazione prevalenti: prati e colture avvicendate*

*Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli*

*Le articolate delineazioni che identificano questa Unità cartografica, possono essere in parte delimitate da più o meno conservate vestigia di edifici morenici. La superstite, assai frammentata*

agricoltura delle piane, ha convertito quasi tutti i seminativi al prato stabile irriguo, ormai dominante del fondovalle.

*I suoli evolvono da substrati alluvionali calcarei*

*Cenni sulla gestione*

*Suoli non adatti all'uso intensivo per limitazioni stagionali (sono presenti nel paesaggio morenico) e, per altro, anche da fattori intrinseci al profilo come la ghiaiosità. Possibile agricoltura di conservazione del paesaggio: praticoltura e colture in rotazione.*

Si tratta di suoli afferenti alla II classe di capacità d'uso, cioè suoli con limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune pratiche conservative. La sottoclasse è S2, indice di limitazioni alla lavorabilità.

## 5.6 ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

Per ciò che riguarda gli aspetti attinenti alla componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche si fa riferimento alla Relazione geologica del dott. Giuseppe Genovese, cui si rimanda.

Per ciò che riguarda l'area di intervento si fa riferimento anche a quanto previsto nella Carta di sintesi di cui si è presentata l'analisi nel paragrafo relativo alla pianificazione locale.

## 5.7 RUMORE

Il Comune di Buttigliera Alta è dotato di zonizzazione acustica del territorio, redatta nel Luglio 2005 dall'Ing. Franco Rocchi e dall'Ing. Luigi Bianchi.



### LEGENDA

#### Classe acustica

- I - Aree particolarmente protette
- II - Aree ad uso prevalentemente residenziale
- III - Aree di tipo misto
- IV - Aree di intensa attività umana
- V - Aree prevalentemente industriali
- VI - Aree esclusivamente industriali

L'Amministrazione Comunale ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 21/07/2005 il Piano di Classificazione Acustica elaborato sulla base dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e successivamente ha approvato il Regolamento Acustico con deliberazione di C.C. n. 44 del 21/07/2005. L'area ricade all'interno della Classe acustica delle aree oggetto di modifica in CLASSE IV aree di tipo misto, come si evince dallo stralcio della Tavola del "Piano di zonizzazione acustica" di seguito riportato, idonea per le attività previste.

La presente Variante, per i suoi contenuti, non costituisce modifica alle previsioni acustiche, confermando la Classe acustica delle aree oggetto di modifica come si evince dallo stralcio della Tavola del "Piano di zonizzazione acustica" di seguito riportato, idonea per le attività previste

## **6 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITA'**

La verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di individuare le pressioni sulle componenti ambientali ed antropiche che il piano potrebbe generare sul territorio oggetto di intervento e sulle aree che in varia misura potrebbero esserne influenzate.

Al fine di individuare le componenti potenzialmente interferite si è fatto riferimento ad un'ampia matrice di possibili impatti, positivi e negativi, sui diversi settori ambientali, così come individuati nelle "linee guida VIA", elaborate dall'ANPA su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e integrati in alcuni punti per meglio adattarsi allo specifico caso.

In base al risultato dello screening i fattori ambientali ed antropici su cui porre attenzione sono:

- Alterazione del Paesaggio
- Sottrazione di vegetazione
- Disturbi alla fauna
- Sottrazione di habitat e riduzione del valore ecosistemico
- Consumo di Suolo fertile
- Interferenza con sottosuolo e acque sotterranee
- Effetti sul sistema antropico

Si evidenzia come l'area di intervento sia allo stato attuale ad uso prativo ma classifica come area residenziale di nuovo impianto RN dal PRGC vigente. La presente variante strutturale n. 2 non comporta variazioni di estensione delle previsioni vigenti.

### **Paesaggio**

La trasformazione dell'area da servizi a produttiva non comporta variazioni di rilievo al contesto paesaggistico in cui è inserita, trattandosi, infatti, di un ambito urbanizzato e produttivo, poco visibile da un osservatore che percorre la viabilità principale.

### **Vegetazione, ecosistemi, fauna**

Non si rileva impatto sulla vegetazione naturale in quanto l'area allo stato attuale è prativa la il PRGC già l'aveva classificata come residenziale:. La variante oggetto del presente studio non comporta variazioni rispetto allo stato vigente. Trattandosi di una superficie di ridotta estensione



inserita in ambito antropizzato e produttivo non si rileva neppure interferenza sulla fauna e di conseguenza sugli ecosistemi.

## **Suolo**

Relativamente all'area RN2 nel suo complesso, sotto il profilo pedologico la trasformazione da suolo naturale a suolo alterato da processi antropici è già avvenuto.

In particolare, l'area oggetto di variante, attualmente non utilizzata a scopi residenziali ma con un PEC approvato, si presenta libera e coltivata a prato.

La variante in oggetto ne prevede la modifica a superficie fondiaria e, considerate le ridotte dimensioni dell'area e l'immediata adiacenza agli attuali lotti edificati, si ritiene che tale trasformazione non rappresenti un impatto quantitativo e qualitativo significativo sulla componente suolo bensì un'ottimizzazione di quest'area in un'ottica residenziale in quanto consente di intensificare la trasformazione già prevista.

## **Aspetti Geologici, Geomorfologici e Idrogeologici**

Come si rileva dalla relazione del Dott. Genovese la variazione di destinazione d'uso non aumenta le condizioni di pericolosità idrogeologiche e quindi non ha effetti sulla componente.

## **Sistema Antropico**

La realizzazione delle opere in progetto consentirà di migliorare le opportunità di sviluppo dell'area. e di favorire il PEC già presentato.

Trattasi di un interferenza positiva.

Non si ravvisano interferenze su altre componenti ambientali.

# **7 POTENZIALI EFFETTI ATTESI E CRITERI DI ASSOGGETTABILITA'**

## **7.1 POTENZIALI EFFETTI ATTESI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI INTERFERITE**

In questo paragrafo si intende focalizzare maggiormente gli impatti sulle componenti ambientali ed antropiche potenzialmente interferite, così come sopra indicati.

La variante in oggetto non presenta particolari elementi di criticità ambientale sia per il contesto paesaggistico di riferimento e per le caratteristiche ambientali dell'area oggetto di intervento sia per le dimensioni dell'area stessa.

In sintesi si possono fare le seguenti considerazioni in merito agli impatti che la variante genera; impatti intesi come negativi ma anche positivi.

A carico delle componenti paesaggio, vegetazione, fauna ed ecosistemi, suolo, geologia, non si rilevano interferenze significative in relazione alle caratteristiche qualitative delle componenti stesse e all'entità delle interferenze.

In relazione alla componente sistema antropico si rilevano miglioramenti in quanto la variazione di destinazione d'uso consente di completare l'area produttiva e di favorire la dismissione delle superfici comunali a vantaggio della collettività.

## 7.2 MISURE DI MITIGAZIONE

In recepimento delle prescrizioni contenute nell' autorizzazione paesaggistica rilasciate dal Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte (Determinazione n. 96 del 23/11/2007) il PEC prevederà la realizzazione degli interventi di mitigazione di seguito indicati:

- Realizzazione lungo in confine Nord in corrispondenza del Canale Montabone di una fascia alberata arboreo-arbustiva di specie autoctone (quali: salice bianco, acero campestre, salice rosso, salice eleagno, sanguinello, sambuco, biancospino, evonimo) larga 4 – 5 m che, in coerenza con la zona agricola posta a nord del canale assicuri una valida schermatura dell'area del PEC
- Implementazione del viale alberato posto a ovest con messa a dimora di arbusti autoctoni (vedasi elenco di cui sopra)
- Realizzazione di recinzioni “annegate nel verde” cioè mascherate con siepi e con basamento in cls intonacato e tinteggiato in coerenza con gli edifici
- Nelle aree verdi private del PEC messa a dimora di specie vegetali autoctone di pregio e progettazione dei giardini anche a livello grafico
- Realizzazione della pavimentazione dei parcheggi con autobloccanti inerbati o grigliato intasato in terra e inerbato

## 7.3 CRITERI DI ASSOGGETTABILITÀ

Nel presente paragrafo vengono analizzati, in rapporto alla variante di piano in oggetto, i criteri di assoggettabilità alla VAS, così come espressamente individuati dall' Allegato 1 del D. Lgs 4/2008.

### **Caratteristiche del Piano**

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante di piano consentirà di migliorare alcune situazioni di criticità urbanistica completando un Pec al fine di agevolarne la commercializzazione.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Non si ritiene che la variante abbia effetti su altri piani; infatti, il piano non influenza altri piani o programmi in quanto costituisce la normativa di maggior dettaglio per le aree interessate.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La disciplina urbanistica della nuova variante integra soluzioni e prescrizioni, di carattere tipologico e dimensionale degli interventi ammessi, tali da garantirne un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.

La variante di Piano non presenta problematiche ambientali di particolare rilievo. Le interferenze con le singole componenti sono dettagliate nel paragrafo specifico.

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La tipologia di piano non rientra tra quelle considerate sotto questo aspetto.

#### **Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate**

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

Le interferenze con le singole componenti sono dettagliate nel paragrafo specifico.

Carattere cumulativo degli impatti.

Le caratteristiche degli impatti non sono tali da far supporre effetti cumulativi tra di loro.

Natura transfrontaliera degli impatti.

Gli impatti non avranno natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).

Non ci sono rischi per la salute umana e si profila aggravio.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).

Gli impatti saranno limitati allo stretto intorno delle aree in variante.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.

Le aree non presentano caratteri di naturalità, valore artistico o culturale tali da risultare alterati a causa degli interventi ammessi dalla presente variante.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Non si prevede perdita di qualità ambientale.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Non si ritiene che l'azione di progetto prevista dalla variante possa generare impatti su aree o paesaggi protetti. Peraltro, l'unica tutela è rappresentata dal Galassino della "Zona intermorenica di Rivoli ed Avigliana".

## **7 CONCLUSIONI**

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante strutturale n. 2 al vigente PRGC relativa alla variazione dell'indice territoriale per l'area RN2 sia da ritenersi con effetti positivi sul sistema antropico e sull'ambiente in senso lato in quanto consente, attraverso la densificazione di cubatura, di massimizzare, rendendo più efficiente, l'edificabilità dell'area già classificata ad uso residenziale senza che da ciò discendano effetti negativi sulle componenti biotiche e sul paesaggio rispetto allo stato vigente.

Il PEC stesso includerà interventi di mitigazione a verde e di carattere architettonico che consentiranno un miglior inserimento ambientale delle nuove edificazioni e garantiranno un'adeguata presenza di "verde" nell'area destinata a PEC.

Si ritiene quindi che la variante strutturale n. 2 non sia da assoggettarsi alla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

Gli effetti della variante sono nulli e non influiscono su altri piani e programmi.

Inoltre, risultano compatibili con la pianificazione sovraordinata.

## **9 ALLEGATI**

- **INQUADRAMENTO SU CARTA TECNICA REGIONALE**
- **INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO**
- **SOVRAPPOSIZIONE AL PRGC VIGENTE**
- **CARTA DEI VINCOLI**
- **CARTA DELL'USO DEL SUOLO E DEI TIPI FORESTALI**
- **CARTA DELLA CAPACITA' D'USO DEI SUOLI**
- **CARTA DELLE UNITA' DI PAESAGGIO E DEI BENI ARCHITETTONICI**
- **SOVRAPPOSIZIONE CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**
- **CARTA DELLE FASCE FLUVIALI E QUADRO DEL DISSESTO**
- **SOVRAPPOSIZIONE ALLA CARTOGRAFIA DELLA DIRETTIVA ALLUVIONI – carta della pericolosità**
- **SOVRAPPOSIZIONE ALLA CARTOGRAFIA DELLA DIRETTIVA ALLUVIONI – carta del rischio**
- **CARTA DELLA RETE ECOLOGICA**
- **CARTA DELLA BIODIVERSITA' POTENZIALE**